

Tabella riassuntiva

Articolo	Disposizione	Sanzione
<u>Art. 93 CdS</u>	<p>- divieto ai soggetti che hanno la residenza nel nostro paese da oltre sessanta giorni di circolare in Italia con un veicolo immatricolato all'estero (comma 1 - bis);</p> <p>- obbligo di richiedere l'immatricolazione in Italia dello stesso o, in alternativa, richiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine (commi 1 - quater e 7 - bis);</p> <p>- divieto non si applica ai veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro UE o in altro Stato membro SEE europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, ed ai veicoli concessi in comodato ad un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, a bordo dei quali è custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario del medesimo veicolo e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del mezzo (comma 1 - ter).</p>	<p>a) in caso di circolazione con targa straniera si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 712,00 ad Euro 2.848,00), nonché l'immediata cessazione della circolazione del veicolo ed il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio (comma 7 - bis);</p> <p>- confisca del veicolo se, scaduto il termine di 180 giorni dall'accertamento della violazione, lo stesso non viene immatricolato in Italia o, in alternativa, condotto oltre i transiti di confine (comma 7 - bis);</p> <p>b) in caso di mancanza del documento la disponibilità del veicolo viene attribuita al conducente (comma 1 - ter).</p> <p>c) in caso di omessa custodia del documento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00) e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (comma 7 - ter);</p> <p>d) in caso di omessa esibizione del documento si applica la sanzione pecuniaria (da Euro 705,00 ad Euro 3.526,00) prevista dall'art. 94, comma 3, CdS (comma 7 - ter).</p>

Articolo	Disposizione	Sanzione
<p><u>Art. 132 CdS</u></p>	<p>- consentita la circolazione in Italia in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) immatricolati in uno Stato estero per un periodo massimo di un anno (comma 1);</p> <p>- scaduto il periodo di un anno obbligo di richiedere l'immatricolazione in Italia del veicolo o, in alternativa, richiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine (comma 1);</p> <p>- disposizione non si applica ai veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro UE o in altro Stato membro SEE europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, ed ai veicoli concessi in comodato ad un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, a bordo dei quali è custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario del medesimo veicolo e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del mezzo (comma 5).</p>	<p>- si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 712,00 ad Euro 2.848,00), nonché l'immediata cessazione della circolazione del veicolo ed il suo traposto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio (comma 5);</p> <p>- confisca del veicolo, se, scaduto il termine di 180 giorni dall'accertamento della violazione, lo stesso non immatricolato in Italia o condotto oltre i transiti di confine, richiedendo il foglio di via al competente ufficio della motorizzazione civile (comma 5).</p>